



COMUNE DI
CORTONA

ORDINANZA n° 29 del 22/10/2025

Oggetto: **Proroga Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 n. 28 del 18/10/2025 emanata per incendio ***omissis*** avvenuto in data 17/10/2025 a Cortona, *** omissis*****

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza ex art. 50 D.Lgs. 267/2000 n. 28 del 18/10/2025 emanata per incendio ***omissis*** avvenuto in data 17/10/2025 a Cortona, *** omissis***;

CONSIDERATO che nel medesimo atto Sindacale n. 28 veniva ordinato, a seguito di nota USL Toscana Sud Est Dipartimento della Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina del 18/10/2025, “[...] *che dal giorno 18 ottobre 2025 del 18/10/2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 21/10/2025 ai residenti e ai possessori di terreni agricoli destinati alla produzione di alimenti ortofrutticoli ubicati nel Comune di Cortona, ***omissis***, all'interno di un raggio di 2000 metri dal punto dell'incendio ***omissis*** l'adozione delle seguenti cautele:*

- *limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di di natura ludico sportiva;*
- *divieto di raccolta e consumo di prodotti, come frutta e verdura, provenienti da colture ricadenti all’interno del suddetto perimetro;*

- *mantenere le finestre chiuse in caso di presenza di fumi persistenti e maleodoranti;*
- *divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- *divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- *divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali;*
- *attivare azioni di manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza. [...]”;*

VISTA

la comunicazione inoltrata in data 22/10/2025 dal Responsabile della UF SPVSA Zona Valdichiana Aretina ed assunta al Protocollo Generale del Comune di Cortona n. 36050 con la quale comunica che “[...] *ad integrazione di quanto trasmesso con nostro protocollo AZ – 0259992 del 18/10/2025, acquisita la relazione Arpat anticipata via mail in data odierna che definisce come l’area da circoscrivere di “massimo impatto” risulti di m 400 dal luogo dell’evento, tenendo conto del fatto che nella stessa relazione si afferma che “non si attende alcun effetto rilevabile [...]”;*

PRESO ATTO

che nella sopracitata comunicazione, viene proposto, in via cautelativa ed ai fini della massima tutela della salute umana, l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente fino alle ore 12.00 del 28/10/2025, con previsione dei seguenti obblighi per i residenti nel Comune di Cortona, per un raggio di 400 m dal luogo dell’incendio:

- *“limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva”;*
- *“non consumare prodotti (come frutta e verdura) provenienti da colture ricadenti nel suddetto perimetro” se non dopo accurato lavaggio;*
- *“vietare raccolta e consumo di funghi epigei spontanei”;*

- *“vietare pascolo e razzolamento degli animali”;*
- *“vietare l’utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali”;*
- *“attivare azioni di manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall’esterno ubicati nell’area indicata”;*

VALUTATO	necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica al fine di prevenire che gli effetti diretti derivati dall’incendio ***omissis*** e del materiale presente all’interno della stessa area possano causare danni alla salute dei cittadini;
RILEVATO	che le aree in cui devono essere adottate le cautele sopra elencate si estendono per un raggio di circa 400 metri attorno al punto dove è avvenuto l’incendio;
CONSIDERATO	pertanto che questa Amministrazione si trova nella necessità di dover fronteggiare una emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale per il tramite dell’emissione di una ordinanza contingibile e urgente;
VALUTATE	le specifiche responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Cortona in ordine a tali specifici casi;
PRESO ATTO	di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO	quanto disposto dall’art. 7 comma 1 della L. 241/1990 relativamente alla possibilità di non comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, nei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento medesimo;
VISTO	quanto disposto dalle seguenti disposizioni: – L. 833/1978 relativa all’Istituzione del servizio sanitario nazionale; – R.D. n.1265/1934 Testo unico delle leggi sanitarie, in particolare

quanto previsto dall'art. 344;

- D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in particolare quanto previsto dall'art. 50;
- D.Lgs. 152/2006;
- D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ORDINA

dalla data odierna e fino alle ore 12:00 del giorno 28/10/2025 ai residenti e ai possessori di terreni agricoli destinati alla produzione di alimenti ortofrutticoli ubicati nel Comune di Cortona, ***omissis***, all'interno di un raggio di 400 metri dal punto dell'incendio (indicato nella planimetria allegata alla presente come parte integrante e sostanziale) l'adozione delle seguenti cautele :

1. limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di di natura ludico sportiva;
2. divieto di raccolta e consumo di prodotti, come frutta e verdura, provenienti da colture ricadenti all'interno del suddetto perimetro;
3. mantenere le finestre chiuse in caso di presenza di fumi persistenti e maleodoranti;
4. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
5. divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
6. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali;
7. attivare azioni di manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Si dà avviso che, in caso di inottemperanza, si procederà a termini di legge.

Avverte che contro la presente ordinanza potrà essere proposto, a far data dalla pubblicazione del presente atto:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nei termini e nei modi previsti della L. 241/1990 e del D.Lgs. 104/2010, nel termine di decadenza di giorni 60;
- al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971, nel termine di decadenza di giorni 120.

Cortona, 22 ottobre 2025

Il Sindaco

Luciano Meoni

